

STATUTO

FLEMING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AFRAGOLA NA VIA TRIESTE E
TRENTO 45

Numero REA: NA - 499286

Codice fiscale: 02592011213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

Rep. 42307 Racc.27797 Allegato "A"

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"Cooperativa Sociale Fleming società cooperativa sociale"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una cooperativa sociale, senza finalità lucrative, per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività in seguito specificate, denominata:

"Fleming società cooperativa sociale"

La società è retta dai principi della mutualità, ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, vedi legge 8 novembre 1991 n.381 nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e del d.lgs 3 luglio 2017, n.112 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Ai sensi dell'art.111 septies delle disp. att. c.c. la cooperativa sociale intende rispettare le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.391 e, pertanto, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c.

La società, ai sensi degli articoli 2511 e 2512 c.c., chiederà l'iscrizione nell'apposito albo ed il numero di tale iscrizione all'albo sarà riportato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 2

SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Afragola (Na). Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa conformemente alla legge 381/91 non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate: 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991 n. 381.

La società senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art.26 del DLCP 14.12.1947 n.1577 prefiggendosi fini di procurare ai soci condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte al mercato perseguendo l'obiettivo della massima occupazione, nonché di perseguire fini di mutualità e cooperazione, ha lo scopo di offrire, per mezzo dei soci i seguenti servizi reali:

a) servizi di assistenza domiciliare a favore degli anziani quali: segretariato sociale; svolgimento di pratiche amministrative; organizzazione di visite e di incontro di amici e parenti presso le dimore degli anziani disabili; accompagnamento dell'anziano presso uffici o presso parenti, ove possibile; pulizia della casa; rifacimento letti, e riordino di indumenti e biancheria; aiuto nella pulizia della persona; - cambio biancheria: lavatura, rammendo e stiratura; aiuto nella preparazione dei pasti; assistenza in natura mediante fornitura di generi alimentari, indumenti e biancheria; assistenza medica ed infermieristica a domicilio, ove non necessari il ricovero ospedaliero.

b) servizi di assistenza domiciliare socio-sanitaria agli handicappati, bambini ed adulti, e di sostegno alle famiglie;

c) servizi di assistenza domiciliare ai minori a rischio e di sostegno alle famiglie;

d) servizi di assistenza ai disabili, minori ed adulti, nelle scuole e nel mondo del lavoro;

e) servizi di assistenza ai tossicodipendenti ed alle loro famiglie;

f) servizi inerenti alla gestione di centro sociale polivalente quali: attività culturali e del tempo libero: sale lettura, sale TV, sale giochi, cineforum, teatro; attività di coordinamento, propulsione e sostegno per gli interventi domiciliari su tutto il territorio; attività di assistenza ambulatoriale geriatrica quale ad esempio la terapia per il recupero fisico dell'anziani;

g) servizi di assistenza per soggiorno climatico al fini terapeutici degli anziani;

h) trasporto con mezzi propri di handicappati, minori, anziani, da e per il proprio domicilio e da per la scuola o enti privati e pubblici;

i) gestione di case di riposo e case di cure per anziani, handicappati, minori e malati mentali.

L) servizi di gestione di impianti sportivi, verde pubblico;

M) servizi di gestione di centri ricettivi per le fasce deboli;

N) servizi di animazione, socializzazione, organizzazione di viaggi turistici e manifestazioni culturali e sportive;

O) gestione di sportello informa-giovani e disagio giovanile;

P) servizi di telesoccorso per tutte le fasce deboli.

La cooperativa ha anche per scopo la gestione e l'organizza-

zione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità educative ed alloggio, case-famiglia, albergo, gruppi appartamento, gruppi di convivenza di soggetti sostenuti da budget di salute, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori anche affidati dal centro giustizia minorile, donne in difficoltà, disabili, soggetti con disagio psichico, mamme con figli, anziani, immigrati. la gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati, tra cui residenze sanitarie assistenziali (rsa); - la gestione in convenzione con le farmacie pubbliche e private nell'ambito del servizio sanitario nazionale di servizi a valenza socio-sanitaria; - la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido, ludoteche, baby parking servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti); - la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi; - la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina; - la gestione di servizi di interpretariato sociale e assistenza a categorie svantaggiate quali, a titolo non esaustivo, sordo/muti.

Il tutto sia per conto di Enti privati e Pubblici (Comuni, Amministrazioni Provinciali e Regionali, U.S.L. ecc.) anche mediante convenzionamento.

La Cooperativa dovrà curare pertanto, di migliorare le condizioni materiali e morale dei soci, tutelandone gli interessi singoli e collettivi; istituire corsi di formazione professionale; promuovere il risparmio e la previdenza, conferire tutte quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei soci e delle famiglie e necessari e/o utili per conseguire gli scopi sociali.

La società per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previste dalle leggi e dal presente Statuto.

La società al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,

compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.); pertanto:

- e' vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della societa' l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovra' essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Articolo 4

PERSONE SVANTAGGIATE

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psi-

chici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute od internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 legge 26 luglio 1975 n.354 e succ.mod. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed ogni altra persona considerata tale ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 5

DURATA

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La durata potrà essere prorogata e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

CAPITALE

Il capitale sociale è ripartito in quote di valore variabile anche diverso.

Il valore nominale di ciascuna quota è fissato nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge e determinati al momento dell'iscrizione di ciascun socio.

Nessun socio può avere quote per un valore superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Articolo 7

SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini in concorrenza con quella della cooperativa.

Articolo 8

CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ed abbiano

maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio d'amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci;

b) soci lavoratori svantaggiati, sono svantaggiate le persone considerate tali ai sensi della legge 381 del 1991 e da ogni altra legge in materia

Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. La definizione di socio volontario è data dall'articolo 2 della legge n.381 dell'8 novembre 1991 nonché dagli artt.17-19 dlgs 117/2017. Pertanto, in conformità a quanto stabilito da detta legge, ai suddetti soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Ad essi verranno applicate le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In ogni caso i soci volontari saranno utilizzati per prestazioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri dell'impiego di soci lavoratori e professionali. Per essi, la cooperativa corrisponderà solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tenuto conto dei parametri e dei limiti che saranno deliberati dal consiglio di amministrazione. Per i soci volontari, la cooperativa utilizzerà un apposito libro, regolarmente vidimato, con la dicitura "libro soci volontari".

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie

suindicate.

Soci in prova.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al fine:

- 1) di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2467 comma 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle eventualmente individuate dal presente statuto:

per la categoria di soci di cui al precedente numero 1):

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

per la categoria di soci di cui al precedente numero 2):

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai

soci di cui dal presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 9

AMMISSIONE DEL SOCIO

I soci devono avere la capacità giuridica di agire e poter collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e la cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per i soci volontari che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione con l'indicazione completa delle generalità e dei requisiti posseduti in relazione all'oggetto sociale ed indicare la dicitura "socio volontario" evidenziando anche la propria disponibilità e i servizi nei quali intende operare e versare la quota sociale di euro determinata dall'organo di amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del segretario e dell'organo di amministrazione, nel libro dei soci. Nel caso di diniego alla richiesta di ammissione sarà restituita, entro e non oltre i sessanta giorni, l'importo preventivamente versato dall'aspirante socio.

I nuovi soci sono obbligati a versare, all'atto della richiesta di ammissione il 50% (cinquanta per cento) della quota sociale e il restante 50% (cinquanta per cento) entro e non oltre i trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.

All'atto della richiesta, l'aspirante socio dovrà anche versare una tassa di ammissione che sarà stabilita dall'organo di amministrazione. Tale tassa non dovrà superare il 25% (venticinque per cento) della quota sociale.

Sono, altresì, ammessi alla qualità di socio della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Per questi Enti è prevista una quota sociale di euro 1.000,00 (mille).

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e la tassa di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta, del soprapprezzo e della tassa di ammissione deve essere effettuato presso la sede sociale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.

Articolo 10

STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte, per trasferimento della quota, se il socio è persona fisica; per decesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, trasferimento della quota, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 12

TRASFERIMENTO QUOTA

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 13

RECESSO - ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società oltre nei casi previsti dalla legge anche qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Per l'esclusione del socio devono osservarsi le procedure previste dall'art.2533 c.c. Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza, nell'osservanza delle procedure di cui all'art.2533 c.c., nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente per i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa. Il socio può recedere dalla società, con le modalità previste dall'art.2532 c.c., oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale.

Articolo 14

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota è effettuata come previsto dall'art.2535 c.c. in base al bilancio d'esercizio in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la morte del socio (tenuto conto delle perdite imputabili al capitale) ed il pagamento dovrà essere eseguito entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Articolo 15

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile;
- dagli strumenti finanziari previsti dal precedente articolo decimo;
- dalla riserva legale, formata con l'accantonamento degli utili ai sensi dell'art.2545 quater c.c.;
- da ogni altra riserva formata per espressa previsione di

legge;

- dall'eventuale riserva formata con le somme versate a titolo di soprapprezzo dai soci;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da eventuali riserve divisibili ove consentito dalla legge;
- da ogni altra riserva costituita a copertura di particolari rischi e in prevenzione di oneri futuri;
- da eventuali oblazioni, contributi o liberalità e qualunque altra entrata che pervenissero alla società per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 16

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni previsto dalla legge medesima.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, ogni qual volta lo ritenga opportuno ed entro trenta giorni, su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci iscritti o del collegio sindacale nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Articolo 17

CONVOCAZIONE E ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci deve essere fatto mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può essere fatta con le stesse modalità della prima ed il giorno dell'assemblea non può essere lo stesso di quello fissato per la prima convocazione.

In mancanza di dette formalità l'assemblea è validamente costituita se totalitaria ai sensi di legge.

Articolo 18

QUORUM

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Le assemblee ordinarie sono valide:

in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati

tanti soci regolarmente iscritti nel libro della cooperativa da almeno novanta giorni, titolari di più della metà dei voti spettanti all'interno della società; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le assemblee straordinarie sono valide:

in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati più dei due terzi dei soci regolarmente iscritti nel libro della cooperativa da almeno novanta giorni, titolari di più dei due terzi dei voti spettanti all'interno della società e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci iscritti alla cooperativa;

in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all'interno della società.

Tuttavia quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato e la modifica dell'oggetto sociale, le deliberazioni dovranno essere sempre prese con il voto di tanti soci titolari di più della metà dei voti spettanti all'interno della società.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Articolo 19

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il rilascio di deleghe per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è consentito solo ad altri soci. Ciascun socio può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe devono, a cura del presidente dell'assemblea dei soci, essere acquisite agli atti della cooperativa.

Articolo 20

VERBALIZZAZIONE

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea.

L'assemblea dei soci designa il segretario il quale redige il verbale; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nei casi richiesti dalla legge e nel caso di assemblea straordinaria il relativo verbale è redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, la categoria sociale di appartenenza, il voto spettante ai titolari di voti plurimi, l'indicazione dei soggetti delegati; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire,

anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre ad undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, semprechè sia ammissibile la partecipazione di persone giuridiche in veste di socio cooperatore. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Ai possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di

amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio d'amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Articolo 22

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto od in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio d'amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esec-

tivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, od altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori delegati ed agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo 24

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

UTILI E RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e gli amministratori nella relazione di bilancio illustrano, altresì, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Gli eventuali utili saranno così ripartiti:

- a) il trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o, nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi; la misura percentuale di detta quota di utili potrà variare in base a diversa disposizione legislativa;
- c) un dividendo ai soci non superiore alla percentuale massima di cui si dirà in seguito;
- d) gli ulteriori utili saranno destinati ai fini mutualistici

e previdenziali con modalità da stabilirsi dall'assemblea dei soci, nel rispetto dell'art. 2545-quinquies.

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indisponibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

La distribuzione degli eventuali ristorni è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su indicazione dell'organo amministrativo.

Nella relativa delibera si dovrà provvedere in ordine alla ripartizione tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Ai fini della proporzionalità tra ristorno e scambi mutualistici intrattenuti con i soci, nel bilancio dovranno essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea potrà deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga ai limiti previsti dall'art.2525 c.c.

E' comunque vietata la distribuzione di riserve accantonate sotto forma di distribuzione di ristorni.

E' vietata, altresì, la distribuzione di ristorni ai soci lavoratori in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi ovvero in misura diversa da quella massima prevista dalla legge.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Articolo 26

DIVIETI ED OBBLIGHI CON RIFERIMENTO ALL'ART.2514 c.c.

E'assolutamente vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E'assolutamente vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, qualora sia possibile ai sensi di legge la loro emissione, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E'assolutamente vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

E'obbligatoria la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo amministrativo potrà redigere appositi regolamenti sottoponendoli per l'approvazione alla ssemblea ordinaria dei soci.

Articolo 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

Per la nomina e revoca dei liquidatori e per la relativa procedura si rinvia alle norme previste dagli artt.2484 e seguenti del cod.civ.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c.

Articolo 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società cooperativa, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente del collegio.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt.35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i

due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Articolo 30

DISPOSIZIONI FINALI

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Ai sensi dell'art.3 comma 1 dlgs 117/2017 alla cooperativa sociale si applicano gli artt.17.19 dlgs 117/2017 (disciplina comune dei volontari negli enti del terzo settore).

Alla cooperativa sociale si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 18 commi 3-5 dlgs 112/2017 e l'articolo 9 comma 2 dlgs 112/2017.

Firmato Laudiero Paola, notaio Roberto Chiari segue sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette nei termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite M.U.I. ai sensi del D.M. 22/2/2007.